



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL'AGENZIA FORESTAS

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'attività del *Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, dell'Agenzia Forestas* (di seguito CUG Forestas), istituito con Determinazione n. 15/DG del 24/01/2019 ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 (come modificato dall'articolo 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183) e della Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 2011) e la Direttiva 2/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità recante “*Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche*”.

Il Regolamento è redatto in conformità ai principi dettati dalle linee guida del Parlamento Europeo sulla neutralità di genere nel linguaggio (Decisione del Parlamento Europeo, marzo 2009 (397.475 IT))

Articolo 2

(Finalità)

All'interno dell'Agenzia, il CUG Forestas è organo di origine comunitaria che, nel ricomprendere “ex lege” le funzioni dei Comitati paritetici per le pari opportunità e dei Comitati paritetici per il contrasto al fenomeno del *mobbing*, “*contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni, nella prospettiva di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per lavoratori o lavoratrici*” (Legge n. 183/2010).

Articolo 3

(Compiti del CUG Forestas)

Il CUG Forestas, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del D.lgs. 165/2001, così come modificato dall'articolo 21 della legge 183/2010 e specificato all'art. 3.2 della Direttiva 4 marzo 2011, esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica, nell'ambito delle competenze ad esso demandate dalla normativa.



Come indicato nella sopracitata Direttiva, a titolo esemplificativo, esercita i seguenti compiti:

a) Propositivi su:

- predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne;
- promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità;
- temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione;
- iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive al riguardo;
- analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini (es. bilancio di genere);
- diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre Amministrazioni o Enti anche in collaborazione con la Consigliera di parità del territorio di riferimento;
- azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo;
- azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche – mobbing – nell'Amministrazione pubblica di appartenenza.

b) Consultivi, formulando pareri su:

- progetti di riorganizzazione dell'Amministrazione di appartenenza;
- piani di formazione del personale;
- orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione;
- criteri di valutazione del personale;
- contrattazione sui temi che rientrano nelle proprie competenze

c) Di verifica su:

- risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;
- esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo;
- esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro – mobbing;
- assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro.

Il CUG Forestas promuove, altresì, la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona



nel contesto lavorativo, attraverso la proposta agli organismi competenti di piani formativi per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, anche attraverso un continuo aggiornamento per tutte le figure dirigenziali.

Il CUG Forestas collabora e si raccorda con tutti gli organi interni ed esterni all'Agenzia portatori di interessi nelle tematiche di competenza del Comitato, al fine di perseguire l'obiettivo comune di promozione del benessere lavorativo, di prevenzione e di superamento delle eventuali criticità.

Art. 4

Composizione e sede

Il CUG Forestas è composto:

- da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative nell'Amministrazione;
- da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione;
- da un Presidente designato dall'Amministrazione, scelto tra gli appartenenti ai ruoli della stessa Amministrazione del CUG Forestas;
- da un Vicepresidente eletto a maggioranza, a scrutinio palese, da tutti i componenti del CUG Forestas;
- da un segretario nominato dall'Amministrazione;

Per ogni componente effettivo è previsto un supplente.

I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni:

- a) in caso di assenza o di impedimento dei componenti titolari;
- b) in caso siano inseriti in commissioni o gruppi di lavoro su materie previste nell'ordine del giorno;
- c) su esplicito invito del Presidente.

Nel caso in cui siano presenti sia il titolare che il supplente, il diritto di voto rimane in capo al titolare. Il Comitato dell'Agenzia Forestas ha sede presso la Direzione Generale dell'Agenzia, in Viale Merello, 86 a Cagliari.

Art. 5

Durata in carica

Il Comitato ha durata quadriennale e i suoi Componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organismo.

Tutti gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta, salvo l'assenza di nuovi candidati per la composizione del nuovo CUG Forestas.

I Componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del



Comitato.

Art.6

Compiti del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario

1) Il Presidente:

- rappresenta il CUG Forestas e ne coordina l'attività;
- convoca e presiede le riunioni;
- predispone l'ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei componenti;
- vigila sul rispetto delle deliberazioni assunte dal Comitato;
- assicura che l'attività del Comitato si svolga costantemente e in stretto raccordo con i competenti organi dell'Amministrazione;
- assicura i rapporti con l'Amministrazione, garantendo l'informazione costante circa le iniziative poste in essere;
- cura la relazione annuale di cui al successivo art. 11 del presente Regolamento;
- come previsto dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007, "*Misure per attuare parità di pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche*", firma, congiuntamente al Direttore del Servizio del Personale, la relazione annuale, redatta avvalendosi del CUG.

2) Il Vicepresidente è eletto a maggioranza, a scrutinio palese, da tutti i componenti del CUG Forestas, aventi diritto di voto .

Supporta il Presidente in tutte le attività necessarie al funzionamento del CUG. Sostituisce il Presidente in tutte le funzioni in caso di assenza e impedimento.

3) Qualora impossibilitati, Presidente e Vicepresidente possono delegare la partecipazione ad eventi (es. convegni, seminari, riunioni) a componenti del CUG Forestas di volta in volta individuati per competenza e professionalità, che relazioneranno in merito.

4) Il segretario, nominato dall'Amministrazione:

- - garantisce il supporto necessario al Presidente e al Vicepresidente per il corretto funzionamento del CUG Forestas;
- - partecipa alle riunioni del CUG; in caso di deliberazioni, tiene nota dei votanti e di coloro che abbiano dichiarato di astenersi; redige il verbale di ogni seduta, provvede al suo eventuale perfezionamento fino all'approvazione ed alla sua trasmissione ai componenti;
- In caso di assenza del Segretario, le funzioni sono svolte da un componente del Comitato indicato dal Comitato stesso o dal Presidente.



- Art.7

Modalità di funzionamento

1) Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto (maggioranza assoluta). Le condizioni di validità delle riunioni del Comitato devono permanere durante l'intero svolgimento dei lavori.

2) Il CUG Forestas si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno quattro volte l'anno, su convocazione del Presidente.

Il Presidente convoca il Comitato in via straordinaria ogniqualvolta sia richiesto da almeno tre componenti effettivi o per altre ragioni di urgenza.

La convocazione ordinaria viene effettuata via e-mail almeno 10 giorni naturali e consecutivi prima della data prescelta per la riunione; la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità almeno 5 giorni naturali e consecutivi, prima della data prescelta, salvo ragioni che ne giustificano la convocazione con il carattere dell'urgenza in tempi ancor più brevi.

La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e la documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.

Le convocazioni sono inviate, per conoscenza, ai componenti supplenti.

3) Possono essere invitati a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, esperti interni o esterni scelti dal CUG Forestas in considerazione della loro professionalità ed esperienza.

4) Le riunioni si svolgono, di norma, durante l'orario di lavoro. Esse possono essere seguite anche in videoconferenza e, per consentire questa modalità, i componenti devono comunicarne tempestivamente la necessità alla Segreteria del CUG Forestas.

L'attività svolta per il CUG Forestas, compresa quella svolta nei gruppi di cui al successivo art.9, è considerata come servizio a tutti gli effetti, anche ai fini della quantificazione dei carichi di lavoro nei rispettivi Servizi d'appartenenza.

Ogni componente titolare, in caso di assenza, deve comunicare, ove possibile, tempestivamente, tramite e-mail alla casella di posta dedicata ed al rispettivo supplente, l'impossibilità a partecipare alla riunione; provvede, altresì, ad informare adeguatamente il supplente sullo stato delle attività e a comunicarne la presenza alla Segreteria.

5) Il CUG Forestas può validamente deliberare quando vi sia l'approvazione della metà più uno dei Componenti aventi diritto di voto (maggioranza assoluta). Qualora non siano presenti la metà più uno dei componenti aventi



diritto di voto, il Comitato si intende convocato, dopo un'ora dalla prima convocazione (a seguito dell'accertamento del mancato raggiungimento del numero minimo dei componenti), in seconda seduta con i componenti presenti e le deliberazioni saranno adottate a maggioranza relativa.

Hanno diritto al voto i componenti titolari o il componente supplente, solo in assenza del titolare.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I Componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione al Presidente ed al Componente supplente.

In presenza dei titolari, i supplenti potranno partecipare alla seduta come uditori senza diritto di voto.

Le riunioni del Comitato devono essere verbalizzate in forma sintetica e il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario.

I Componenti possono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali.

I verbali delle sedute vengono inviati, a cura del Segretario, anche ai componenti supplenti al fine di favorire il loro costante aggiornamento sui temi trattati.

Le deliberazioni approvate sono inoltrate ai vertici dell'Agenzia Forestas per le successive valutazioni dell'Amministrazione.

Il Comitato può deliberare la richiesta di sostituzione del componente titolare o del supplente - tempestivamente avvertito dell'assenza del titolare- che si assenti continuamente senza giustificato motivo per più di tre volte; la delibera verrà tempestivamente comunicata al Direttore Generale dell'Agenzia Forestas.

Per i pareri consultivi, di cui all'articolo 3, lettera b) del presente Regolamento, è necessaria l'approvazione della maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto del CUG Forestas.

Gli originali dei verbali, con gli eventuali allegati e i relativi fogli firma delle riunioni del Comitato sono appositamente custoditi presso la Segreteria del CUG Forestas.

Art. 8

Dimissioni dei componenti

Le dimissioni di un componente del Comitato, incluso il segretario, devono essere presentate per iscritto al Presidente del Comitato stesso, che ne dà anche comunicazione al Direttore Generale dell'Agenzia per consentirne la sostituzione.

Il Comitato ne prende atto nella prima seduta successiva alla data di trasmissione della lettera di dimissioni.

Il Presidente comunica, in forma scritta, le proprie dimissioni al Comitato e al Direttore Generale dell'Agenzia Forestas, che avvierà e procederà per la sua sostituzione.



Il Vicepresidente comunica le proprie dimissioni, in forma scritta, al Presidente del CUG Forestas che avvierà le procedure per la sostituzione.

Art. 9

Commissioni e gruppi di lavoro

Nello svolgimento della sua attività il Comitato può operare in commissioni o gruppi di lavoro.

Ne possono far parte, oltre che i componenti titolari e supplenti, sia di parte pubblica che di parte sindacale, anche esperti interni o esterni all'Amministrazione, individuati dal CUG Forestas sulla base della competenza, esperienza e/o particolare professionalità.

Il Presidente, sentito il Comitato, può designare tra i componenti un responsabile per singoli settori o competenze del Comitato stesso. Il responsabile svolge le funzioni di relatore sulle questioni rientranti nel settore assegnato e a tal fine cura l'attività preparatoria ed istruttoria, riferisce al Comitato e formula proposte di deliberazione.

Art.10

Rapporti del Comitato con l'Agenzia Forestas e con altri organismi

I rapporti tra il Comitato e l'Agenzia Forestas sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.

Il CUG Forestas opera in stretto raccordo con i vertici dell'Agenzia ed esercita le proprie funzioni utilizzando spazi, risorse umane e strumentali, idonee a garantire le finalità previste dalla legge, che l'Amministrazione metterà a disposizione.

L'aggiornamento dei componenti del CUG Forestas viene favorito dall'Amministrazione mediante percorsi formativi nelle materie di interesse.

Per le necessità connesse all'attività del CUG Forestas, fra cui anche la formazione, può essere, eventualmente, istituito uno specifico fondo, cui potranno confluire anche eventuali finanziamenti erogati dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione Europea e da altri Organismi.

Il Comitato provvede ad aggiornare periodicamente l'apposita area dedicata alle attività svolte sul sito WEB dell'Agenzia.

Il Comitato può richiedere dati, documenti e informazioni inerenti alle materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti.

Il Comitato mette a disposizione le informazioni e/o i progetti utili agli organismi e Uffici dell'Agenzia, che hanno il compito di formulare proposte e realizzare interventi inerenti argomenti e materie tra quelli di competenza del Comitato stesso.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il CUG Forestas, per quanto di propria competenza, collabora con i sotto indicati organismi indicati dalla direttiva 2/2019:



- con il Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità di cui all'art. 39-ter del d.lgs. 165 del 2001, soprattutto con riferimento alla verifica della piena attuazione dei processi di inserimento, assicurando la rimozione di eventuali situazioni di disagio e di difficoltà di integrazione;
- con la Consigliera di parità;
- con l'OIV;
- con gli RSPP;
- con il Responsabile delle risorse umane e con gli altri Organismi contrattualmente previsti.

Il CUG Forestas collabora, inoltre, con altri CUG, comitati, organismi e soggetti che si occupano di medesime tematiche anche a livello nazionale ed internazionale.

Art.11

Relazione annuale

Il Comitato redige entro il 30 marzo di ciascun anno di mandato, una relazione sulla situazione del personale nell'Amministrazione di appartenenza riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro e mobbing.

Entro il 1° marzo di ciascun anno, l'amministrazione dovrà trasmettere, al CUG tutte le informazioni necessarie alla redazione della Relazione secondo il format allegato alla Direttiva 2/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità recante "*Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche*";

La relazione tiene conto anche dei dati e delle informazioni forniti:

- dai servizi di prevenzione e sicurezza dell'Agenzia Forestas;
- dalle Commissioni e Gruppi di lavoro di cui all'articolo 8 del presente Regolamento che provvedono a concludere e a trasmettere al CUG i propri elaborati entro il 1 marzo per consentire la redazione definitiva della relazione annuale, entro il termine indicato dalla Direttiva 2/2019.

La relazione viene trasmessa dal Presidente ai vertici politici ed amministrativi dell'Amministrazione.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonché del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.



Art. 13

Validità e modifiche del Regolamento

Il Regolamento, approvato con le modalità di cui all'art.7, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con la presenza di almeno sei componenti del Comitato e con almeno quattro voti favorevoli.

Le modifiche sono pubblicate anch'esse sul sito istituzionale dell'Amministrazione ed entrano in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione.

Il presente testo modifica, integra e sostituisce il precedente Regolamento interno del CUG dell'Ente Foreste della Sardegna istituito con Determinazione n. 33/DG del 07/05/2013.

Per ogni altra disposizione non prevista dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente.

Forestas

Agenzia forestale regionale pro s'isvilupu de su territòriu e de s'ambiente de sa Sardigna

Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Normativa di riferimento:

- 1) Decisione del Parlamento Europeo, marzo 2009 (397.475 IT)
- 2) Legge n. 183/2010
- 3) DPCM 4 marzo 2011, art. 3.3
- 4) Direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimenti Funzione Pubblica e Pari Opportunità recante *“Misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”*
- 5) art. 14, D.lgs. 150/2009
- 6) Direttiva 2/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimenti Della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità recante *“Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche”*